



COMUNE DILUNGAVILLA PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CRITERI E MODALITA' DEGLI INTERVENTI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO IN MANIERA AGEVOLATA NONCHE' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE

(recepisce la riforma del DPCM 159/2013)

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 22/03/2018

Sommario

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi	5
Art. 4 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato	5
TITOLO II	6
L'ACCESSO AI SERVIZI.....	6
Art. 5 - L'accesso ai servizi di rete.....	6
Art. 6 - Attivazione su domanda	6
Art. 7 - Attivazione d'ufficio.....	6
Art. 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno.....	6
Art. 9 Esito del procedimento.....	7
Art. 10 Valutazione multi professionale sociosanitaria.....	7
Art. 11 Cessazione della presa in carico.....	7
Art. 12 - Forme di tutela	8
Art. 13 - Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 14 - Albo dei Beneficiari	8
TITOLO III	8
INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI	8
Art. 15 Gli interventi ed i servizi distrettuali.....	8
Art. 16 Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali.....	8
Art. 17 Modalità di accesso	9
Art. 18 - Attivazione.....	9
TITOLO IV	10
REGOLAMENTAZIONE I.S.E.E.	10
PRINCIPI GENERALI	10
Art. 19 - Legenda	10
Art. 20 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente.....	10
Art. 21 Ambiti di applicazione	11
Art. 22 - Accesso e compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi.....	12
Art. 23 - DSU Attestazione Valori ISEE/ISE.....	13
Art. 24 - Composizione modulare della DSU	13
Art. 25 - Assenza o incompletezza della DSU	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 26 Nucleo familiare.....	14
TITOLO V	14

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI	14
Art. 27 Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze	14
Art.28 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici per determinati procedimenti	14
Art. 29 Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici	16
Art. 30 - Lista di attesa	16
Art. 31 - ISEE corrente.....	16
TITOLO VI.....	17
Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche	17
Art. 32 Premesse	17
Art. 33 - Oggetto dei controlli dell'Ente.....	17
Art. 34 Tipologia e metodologia dei controlli effettuati dal Responsabile del Procedimento	17
Art. 35 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo	18
Art. 36 Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate	19
TITOLO VII	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 37 - Disposizioni transitorie	19
Art. 38 - Abrogazioni.....	19
Art. 39 - Pubblicità	20
Art. 40 Entrata in vigore	20
Allegato 1.....	21
Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli	21
Allegato 2.....	24
Disciplinare interventi e servizi	24
Allegato 3.....	39
Tabella Fasce ISEE.....	39

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 241 del 7/8/1990 e s.m.i., disciplina i principi e le modalità degli interventi che il Comune di **Lungavilla** esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale.
2. Il regolamento fissa altresì le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni sociali, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, recependo il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in GU. n.267 del 17.11.2014), di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, nonché le linee guida predisposte dalla Regione Lombardia con DGR N. X/3210 del 26/02/2015 per l'uniforme applicazione della normativa nazionale.
3. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Art. 2 - Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di **Lungavilla** riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.
5. Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- all'attivazione di interventi e di servizi comunali;
- alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine gli interventi di cui al comma precedente e che concretamente operino per la loro organizzazione;
- ad interventi diretti in tutti i casi in cui per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle commi precedenti.

6. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Art. 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle prestazioni e ai servizi sociali offerti dal Comune, in condizioni di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali:

a) i cittadini residenti iscritti all'anagrafe del Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale in situazione di bisogno.

2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle stesse, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 4 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. Sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

2. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

3. Poiché qualsiasi intervento a carico della Pubblica Amministrazione si intende esigibile a fronte delle risorse disponibili, qualora l'offerta sociale risulti temporaneamente insufficiente a far fronte alle richieste di intervento di persone con idonei requisiti, potranno essere create liste d'attesa; a tal riguardo il Comune fissa i criteri e le modalità per la formazione e la gestione delle liste d'attesa.

4. Allo scopo di rispondere ai bisogni espressi dai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza o di urgenza dalle situazioni ordinarie. La situazione di emergenza o urgenza è accertata dall'Assistente Sociale del Piano di Zona, sulla base di accurata indagine socio-sanitaria, e comporta la formalizzazione di richiesta di intervento in deroga a eventuali liste d'attesa o altri interventi in programma.

TITOLO II L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 5 - L'accesso ai servizi di rete

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie presenti sul territorio o forniti dal Piano di zona e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- b) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Art. 6 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda all'ufficio protocollo del Comune di **Lungavilla** da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune predispose i modelli di domanda, da utilizzare per l'accesso ai vari servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990. Nell'istanza deve essere auto dichiarato il valore ISEE risultante dall'attestazione in corso di validità, posseduta dal richiedente e rilasciata dall'INPS.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 7 - Attivazione d'ufficio

1. Il servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori anche stranieri privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno, con l'ausilio dell'Assistente Sociale del Piano di Zona.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 9 Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il Responsabile dei servizi sociali con proprio provvedimento prende in carico l'intervento definendo tra l'altro:

- a) le risorse attivate;
- b) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- c) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;

2. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

3. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

4. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 10 Valutazione multi professionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multi professionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario locale - Medici di Medicina Generale, Azienda di Tutela della Salute (ATS) e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST).

Art. 11 Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale, coadiuvato dall'Assistente Sociale, determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- trasferimento della residenza;
- decesso.

Art. 12 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Il servizio sociale del Comune opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

3. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 14 - Albo dei Beneficiari

1. E' istituito, ai sensi del DPR 7/4/2000, n. 118, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti e dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo è pubblicato presso l'Albo Pretorio fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la pubblicazione ed è reso accessibile a tutti in via telematica, mediante inserimento sul sito web istituzionale.

4. Ogni pubblicazione seguirà le normative sulla Privacy vigenti.

TITOLO III INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Art. 15 Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci del Piano di zona afferente al nostro territorio.

2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:

- Integrativi in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- Innovativi in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 16 Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune appartenente al Piano di zona si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.

2. le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali del Comune, all'Ufficio di Piano o consultare il sito istituzionale del Comune di Casteggio: www.comune.casteggio.pv.it

Art. 17 Modalità di accesso

1. Gli interventi ed servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:

- tramite bando: secondo le procedure determinate direttamente dall'Ente capofila.
- con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente all'ufficio di Piano.

Art. 18 - Attivazione

1. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dalle disposizioni adottate in ambito distrettuale.

TITOLO IV
REGOLAMENTAZIONE I.S.E.E.
PRINCIPI GENERALI

Art. 19 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

"Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Art. 20 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

3. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

4. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n.159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM.

5. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 DPCM n.159/2013, limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio.

6. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», come previsto dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si verificano variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente come ad es. situazioni di difficoltà lavorativa, quali licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione.

7. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 DPCM n.159/2013, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

Art. 21 Ambiti di applicazione

1. Le norme per l'applicazione dell'I.S.E.E. previste dal presente regolamento, che recepisce la disciplina prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013 e le disposizioni regionali in materia, si applicano alle prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

3. La disciplina prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano qui di seguito:

A - Interventi. Servizi e prestazioni di welfare

A.1

Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto ecc. ecc);

Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza);

Servizi Sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità);

A.2

Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A. - R.S.D. - C.S.S. -C.D.D, - C.D. I.);

Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione;

A.3

Servizio assistenza domiciliare minori e handicappati

Comunità educative

Asili Nido, Micro nidi e Centro prima infanzia Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia Scuole d'infanzia

Trasporto Scolastico

Mensa scolastica

Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;

Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati; Contributi per l'acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti

Altro (es. Centri estivi, ludoteche. Centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività extracurricolari. ..)

4. Nell'allegato 2 al presente Regolamento sono elencate e descritte le prestazioni erogate dal Comune.

5. La Giunta Comunale annualmente, in sede di predisposizione di bilancio, contestualmente alla delibera di definizione delle aliquote e dei servizi, delibera i servizi che intende attivare/confermare nell'esercizio finanziario in approvazione, compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio, e che intende assoggettare alla regolamentazione ISEE. La Giunta Comunale può anche deliberare l'istituzione di nuovi servizi, al momento non previsti da assoggettare alla regolamentazione ISEE approvando, per ciascuno di essi, un "disciplinare" che definisca, oltre alle tariffe, le soglie di accesso e le fasce di contribuzione, anche le modalità di accesso ai servizi stessi.

Art. 22 - Accesso e compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio- assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Il livello di compartecipazione del cittadino è determinato dall'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), i cui criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.1 dell'art. 21 del presente regolamento, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli art. 3,4 e 5 del D.P.C.M. n. 159/2013;

6. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.2 dell'art. 21 del presente regolamento, da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013;

7. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013;

8. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.3 dell'art. 21 del presente regolamento, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 159/2013. Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;

9. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

10. l'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

10. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A 1) A2) e A3 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei disciplinari relativi ai servizi stessi.

Art. 23 - DSU attestazione valori ISEE/ISE

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 26, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE;

3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti auto dichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

5. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come stabilito dal D.P.C.M. 159/2013, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

6. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

7. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 21 secondo quanto stabilito di seguito:

a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

b. per i procedimenti che prevedono l'accesso ad erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

8. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

9. Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti la possibile variazione delle condizioni del soggetto richiedente.

10. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

11. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove DSU secondo le specifiche disposizioni determinate dal Comune in relazione ai vari servizi.

12. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 24 - Composizione modulare della DSU

1. La DSU è composta da:

a. un modello base relativo al nucleo familiare;

b. fogli allegati relativi ai singoli componenti;

c. moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:

- prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

d. moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;

e. moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difforni da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema per esonero della dichiarazione dei redditi.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

3. Nel caso in cui, la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 26 Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 (nucleo ristretto).

In tal caso, qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati alla DSU relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013.

TITOLO V GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 27 Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n. 47 del 27/03/2012).

2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (decertificazione nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.

3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel V Titolo del presente regolamento.

4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art.28 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici per determinati procedimenti

L'accertamento da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dello stato di abbandono del coniuge non convivente, art. 3, comma 3, lett. e) del DPCM 159/2013 e nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013 viene effettuato come di seguito:

- a) l'interessato deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 nella quale presenta elementi concreti per la verifica effettiva dello stato di abbandono o estraneità, allegando documentazione idonea a dimostrare compiutamente tale condizione;
- b) a fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente procede alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione;
- c) Il Responsabile del Servizio, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia municipale, della Guardia di Finanza e/o dell'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento accerta lo stato di abbandono o estraneità, ovvero dichiara la non sussistenza dello stato di abbandono o estraneità, ovvero esplicita l'impossibilità a dichiarare la sussistenza dello stato di abbandono o estraneità.

2.L'accertamento viene effettuato con le seguenti modalità:

ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del DPCM 159/2013 si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare al fini ISEE qualora sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Tale abbandono si considera accertato quando sussistono:

- provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione del coniugi (es.: sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela del coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e stabiliscano la situazione di fatto del coniugi);
- documentazione agli atti del servizio sociale professionale che accerti lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno del due coniugi;
- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno del coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
- situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno del due coniugi;
- istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimento da parte della competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto del coniugi.

ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) affinché la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare, l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare al fini I.S.E.E. dell'assistito del figlio non convivente, si stabiliscono i seguenti criteri:

- qualora venga accertata dai servizi sociali, direttamente, mediante la propria attività o il competente servizio di Polizia Locale, la non sussistenza di alcuna attività che coinvolga il figlio non convivente nei confronti del genitore assistito, documentata tramite gli strumenti tecnici del servizio sociale professionale;
- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 445/2000 del dichiarante la DSU/ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, presenti elementi concreti per la verifica dell'effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio non convivente;
- qualora non sussistano, verificati direttamente dall'ufficio procedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali assistito e figlio non convivente risultino coparti dell'atto trascritto;
- qualora non sussistano, accertato in qualsivoglia modalità dall'ufficio procedente, conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione di denaro tra assistito e figlio non convivente.

ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) affinché la pubblica

autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare, l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare al fini I.S.E.E. del figlio minore del genitore non coniugato non convivente, stabiliscono i seguenti criteri:

- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 445/2000 del dichiarante la DSU/ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, presenti elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici con altro genitore non coniugato non convivente;
- qualora venga accertata dai servizi sociali, tramite il competente servizio di Polizia Locale, l'effettiva irreperibilità del genitore non coniugato non convivente presso il domicilio del nucleo familiare del figlio;
- qualora non sussistano, verificati direttamente dall'Ufficio procedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali i genitori non coniugati non conviventi risultino coperti dell'atto trascritto;
- qualora non sussistano, con accertamenti effettuati in qualsivoglia modalità dall'ufficio procedente, conti correnti o depositi di titoli o di altre forme di gestione del denaro tra genitori non coniugati non conviventi.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 29 Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici

1. La retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso in cui la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo della retta.
2. Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo.

Art. 30 - Lista di attesa

Il Servizio Sociale ammette le istanze di accesso alle prestazioni sociali agevolate, pervenute e ritenute ammissibili, secondo il budget previsto in bilancio. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale e Famiglie mono genitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 31 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

TITOLO VI
Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

Art. 32 Premesse

1. In relazione ai dati auto dichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
3. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M.159/2013.
4. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 33 - Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 11 del DPCM 159/2013, il titolo V del presente documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

Art. 34 Tipologia e metodologia dei controlli effettuati dal Responsabile del Procedimento

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
 - tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
 - conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
 - proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
 - acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
2. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.
3. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo sulle DSC (Dichiarazioni Sostitutive di certificazione) e DSAN (Dichiarazioni Sostitutive atto notorio) possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
 - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PP.AA., purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

5. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Il Responsabile di Servizio può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro.

6. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;

b. la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e alla sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;

c. La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'ufficio precedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato 1 del presente regolamento. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo. E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

Art. 35 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere annotati/custoditi nel fascicolo personale relativo. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.

2. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- l'evidenza dell'errore;

- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;

- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

4. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

5. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di

dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile di Servizio deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile di Servizio dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile di Servizio avvierà le procedure per la riscossione coatta.

6. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

7. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 36 Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.

3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

4. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

5. Per le attività di controllo sulle DSU gli uffici utilizzano il collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco". Possono inoltre attivare tramite PEC ulteriori richieste di riscontro in sede di controllo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico/educativo.

2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31/12/2018

Art. 38 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

Art. 39 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico nonché reperibile sul sito del Comune www.comune.Lungavilla.pv.it nella sezione regolamenti.

Art. 40 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

Allegato 1

Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli

Ai fini della presentazione della DSU, sono auto dichiarati dal dichiarante gli elementi, riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE, indicati nella prima colonna della seguente tabella.

Nella seconda colonna sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione dei controlli su iniziativa del dirigente del settore anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

<i>Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)</i>	<i>Modalità di esecuzione</i>
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, Consultazione del collegamento limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate di "Punto Fisco".
Redditi esenti da imposta	Richiesta di riscontro via PEC all'INPS, INAIL, e agli altri Enti ritenuti utili in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo

convenzioni contro le doppie imposizioni.	in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale. Nel caso di figli senza presenza di matrimonio l'esistenza di questa componente reddituale viene verificata in contraddittorio con l'altro genitore.
Redditi fondiari relativi ai beni non locali soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale.
Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare	Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.

Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.	Consultazione dei collegamenti telematici ACI e PRA.

Per qualsiasi riscontro delle informazioni acquisite anche sotto forma di DSAN del soggetto oggetto del controllo l'ufficio procedente può avvalersi del Servizio di Polizia Locale.

Allegato 2

Disciplinare interventi e servizi

1 Contributi economici

Finalità

L'intervento consiste nell'assicurare, al soggetto in stato di bisogno¹ o al nucleo familiare interessato, un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali con lo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza, che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana.

In ogni caso, gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Destinatari

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione² sono:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio Comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito e/o della propria situazione sociale, familiare, economica successiva al momento della domanda di intervento, pena la restituzione in caso di accertamento d'ufficio.

¹ L.R. 12-3-2008 n. 3.

² In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

² L.R. 12-3-2008 n. 3.

Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

- a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

I soggetti destinatari debbono, altresì, non possedere beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro e che non risultino essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare.

Soglie di accesso

Per l'erogazione dei contributi previsti nel presente articolo, vengono individuate le soglie di accesso, così come indicate nell'allegata Tabella 3, da aggiornarsi annualmente con delibera della Giunta.

Segnalazione dello stato di bisogno

Le segnalazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'Ufficio Servizi Sociali contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio, dovrà spiegarne il motivo per iscritto; in questo caso l'Ufficio valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante. Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono previste in normative particolari³

Modalità di presentazione della domanda di contributo

La richiesta di contributo deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art. 433 Codice Civile), dal legale rappresentante, curatore, tutore, avvalendosi dell'apposito modello in dotazione all'ufficio.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione prevista, è data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Ufficio Servizi Sociali avvalendosi eventualmente dell'Assistente Sociale del Piano di Zona Distretto di Casteggio, nonché di ogni altra informazione reperita anche attraverso l'impiego dei Servizi di Polizia Locale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Locale.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento.

Il Comune potrà richiedere ogni documento utile, sia ai fini all'istruttoria della domanda, sia, in caso di corresponsione, ai fini del controllo della veridicità della situazione dichiarata.

Erogazione economica indiretta

L'intervento socio economico consiste in una erogazione economica indiretta a favore del soggetto in stato di bisogno o nucleo familiare interessato, cosicché le risorse economiche proprie delle famiglie medesime possano essere prevalentemente indirizzate a sostenere altre spese.

³ Legge 4 maggio 1983 n. 184 art. 9

⁴ Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio"

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, ciò può avvenire attraverso:

1. pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, ecc.), spese per acquisto generi di prima necessità;
2. pagamento di tasse, imposte e tributi comunali;
3. pagamento di spese sanitarie a carico dell'assistito di ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'A.S.S.T.);
4. pagamento delle spese relative alla frequenza di asili nido e scuola dell'Infanzia;
5. pagamento di canoni di locazione, compresi i canoni di edilizia residenziale pubblica (tale somma verrà poi recuperata dal Fondo Sostegno Affitto di Regione Lombardia), i mutui relativi alla prima casa, le spese condominiali;
6. pagamento di spese per acquisto di farmaci, secondo prescrizione del medico di base o specialista convenzionato con l'A.S.L. Sono escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal S.S.N.;
7. pagamento di spese a sostegno di esigenze vitali a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, da cui derivino situazioni di bisogno assistenziale;
8. pagamento di spese a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi.

Nel caso in cui si verificano situazioni particolari, debitamente motivate, l'erogazione economica indiretta può essere sostituita con benefici di natura finanziaria, a condizione che gli interessati si assumano l'impegno di rendicontare nel dettaglio le spese sostenute.

Gli interventi economici possono essere in ogni caso soddisfatti nel limite dello stanziamento di bilancio.

Nei casi in cui, per eccezionali circostanze, le risorse di bilancio non fossero sufficienti, il Consiglio o la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce eventuali integrazioni allo stanziamento del competente capitolo di bilancio.

La misura del contributo è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

Ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

L'ammontare, la tipologia, le modalità, la durata del contributo e le modalità di erogazione vengono indicati nella determinazione del Responsabile del Servizio.

Assessore ai Servizi alla Persona

La proposta di ammissione al contributo economico è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato o delegato del Sindaco, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Deroghe

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale del Piano di Zona Distretto di Casteggio, interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte della Giunta Comunale o in forza di Accordi Distrettuali all'interno del Piano di Zona.

Disponibilità richieste ai beneficiari di contributo

Ai soggetti in età lavorativa componenti il nucleo familiare, non occupati e abili al lavoro, è richiesta la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione al Centro per l'impiego.

Tale requisito non è temporaneamente richiesto:

- a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico e di formazione professionale;
- b) per i figli che frequentano istituti scolastici di livello non superiore alla scuola secondaria di secondo grado o frequentano centri di formazione professionale;

- c) per coloro che attendono alla cura dei figli, di età inferiore all'anno, o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o, ancora, di persone con handicap grave che necessitano di assistenza continuativa;
- d) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Esclusione dal sostegno economico

Sono esclusi dal sostegno economico i cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
2. persone in età lavorativa, non occupati e abili al lavoro, non iscritti al Centro per l'impiego;
3. evidente discordanza tra le condizioni socio-economiche dichiarate e quelle risultanti dalle relazioni redatte in merito da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'ufficio di Polizia Locale, ai fini dell'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare;
4. abbiano rifiutato od ostacolato l'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'ufficio di Polizia Locale.
5. non presentino la documentazione richiesta
6. siano proprietari di beni immobiliari oltre la casa di abitazione;
7. siano proprietari della casa di abitazione appartenente alle categorie catastali A7, A8, A9;
8. siano in possesso di autoveicoli superiori a 2.500 cc. immatricolati nei 36 mesi antecedenti la richiesta di prestazione, ovvero di autoveicoli superiori a 1.300 cc. o motoveicoli superiori a 250 cc, immatricolati nei 12 mesi precedenti.

2. Sostegno economico a parziale copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura residenziale

Descrizione dell'intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, prevede e sostiene la spesa per il ricovero, in strutture residenziali a carattere socio-sanitario, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7438, e/o a carattere socio-assistenziale.

Finalità

Gli interventi sono finalizzati a garantire alla persona non più assistibile al domicilio le cure continuative necessarie.

Destinatari

1. I servizi sono rivolti a persone anziane e disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune o esserlo stato prima del ricovero in strutture situate in altro Comune: la residenza presso strutture residenziali site nel Comune di **Lungavilla**, acquisita successivamente al ricovero non va a costituire il diritto a beneficiare degli interventi di supporto economico di cui al presente articolo;
- b) essere in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-economiche, tra cui assenza di adeguato sostegno familiare e/o presenza di livello di compromissione funzionale tale da rendere la permanenza al domicilio non più rispondente ai bisogni ed interessi della persona.

2. Possono essere altresì attivati interventi di integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali a favore di persone adulte residenti nel Comune in condizioni di ridotta autonomia, attestata ma non ancora certificata, che si trovino nell'inderogabile esigenza di inserimento in struttura residenziale.

Modalità di accesso e di erogazione

1. L'intervento, volto all'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, è subordinato alla presentazione di una richiesta avvalendosi dell'apposito modulo ed alla valutazione da parte del servizio sociale dell'effettiva impossibilità della persona a permanere nel proprio ambiente familiare, nonostante l'attivazione di altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e centri diurni.

2. Alla richiesta deve essere allegata:

- a) la documentazione socio-sanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno;
- b) la documentazione attestante la capacità economica e patrimoniale dell'interessato all'atto della domanda;
- c) ogni altra documentazione ritenuta utile.

3. Lo stato di bisogno è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, ed è finalizzato all'accertamento dell'esistenza di:

- a) condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero come la risposta più adeguata al bisogno manifestato dalla persona;
- b) condizioni economiche tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di ricovero.

4. La proposta di ammissione al contributo economico è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Definizione dell'ammontare dell'integrazione

La misura del concorso del Comune nel pagamento della retta (quota sociale legittimamente a carico dell'utenza) è individuata nella differenza tra il costo della retta e i redditi disponibili dell'utente, considerate anche:

- le disponibilità mobiliari e immobiliari dell'utente
- l'eventuale compartecipazione alle spese da parte dei parenti

- i rimborsi IRPEF (730) relativi alle spese di ricovero dell'anziano indipendentemente dal familiare che lo percepisce
- ulteriori benefici di natura economica percepiti dall'anziano garantendo comunque il mantenimento da parte dell'utente di una quota/importo del reddito disponibile/patrimonio mobiliare posseduto, nei limiti di cui all'allegata Tabella 3.

Il Comune, in presenza di beni mobili e di beni immobili non adibiti ad abitazione di persone del medesimo nucleo familiare, sottoscriverà con l'utente (e la rete familiare di supporto se presente) accordi finalizzati a provvedere all'alienazione o locazione degli stessi utilizzando gli introiti per il pagamento della retta, e per restituire al Comune quanto anticipato a titolo di integrazione retta.

Il Comune non sarà in alcun modo obbligato in solido con l'utente titolare del contratto con la struttura di ricovero ai sensi dall'art. 2740 c.c. secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

L'eventuale integrazione della retta è comunque subordinata alla predisposizione di una relazione sociale o aggiornamento di quella esistente - (in caso di situazioni già in carico).

La stesura della relazione è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Verranno prese in considerazione anche le richieste di integrazione presentate da persone che risultano essere già ospiti in strutture residenziali e rispetto alle quali l'incapacità economica a continuare a pagare le rette è subentrata in un momento successivo all'ingresso in struttura.

In caso di accertate condizioni di urgenza connesse alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino richiedente e/o in assenza di un intervento dei familiari obbligati, il Servizio comunale competente interverrà con priorità assoluta per la collocazione dello stesso presso la struttura residenziale più idonea, riservandosi successivamente di effettuare le procedure amministrative per il recupero delle somme anticipate.

Assessore ai Servizi alla Persona

La proposta di ammissione è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato o delegato del Sindaco, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Ammissione all'intervento

L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposita determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, previa verifica del permanere dei requisiti socioeconomici previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione che il diniego all'integrazione della retta devono essere comunicati per iscritto al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'utente in caso di diniego può richiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni. L'intervento è attuato mediante liquidazione delle somme, a seguito di regolare fattura emessa direttamente dall'Ente di Ricovero, o tramite contribuzione.

3. Servizio di assistenza domiciliare – SAD

Descrizione del servizio

1. Il S.A.D. (Servizio di Assistenza Domiciliare) si configura come sostegno professionale a supporto delle attività di vita quotidiana. E' erogato al domicilio degli interessati ed ha natura integrativa rispetto alle capacità ed alle risorse personali della rete familiare e non sostituisce il lavoro privato di cura (badante) o del caregiver familiare

Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, a tal fine garantisce sostegno a chi è in difficoltà o non è autosufficiente, promuove l'autonomia degli utenti, previene o rimuove le condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riduce il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Destinatari

1. Possono beneficiare del servizio:

- i cittadini anziani o inabili in condizione di non autosufficienza parziale o totale, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita;
- i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno.

Eccezionalmente il servizio può essere erogato a soggetti temporaneamente dimoranti nel Comune che si trovino nello stato di bisogno di cui sopra.

Tipologia delle prestazioni

1. L'attività del S.A.D. si esplica in un'assistenza diretta e indiretta alla persona, attraverso figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, per l'erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziali:

- a) assistenza e cura della persona di tipo igienico sanitario di semplice esecuzione (igiene personale totale o parziale, aiuto nella vestizione, preparazione e ausilio nell'assunzione di pasti, controllo nella corretta assunzione di terapie farmacologiche con esclusione di prestazioni infermieristiche, ecc.);
- b) mobilitazione della persona;
- c) igiene e cura dell'ambiente domestico;
- d) prestazioni integrative di tipo relazionale, aggregativo (attività di accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, commissioni di vario tipo, attività di socializzazione, consegna del pasto, ...);
- e) sostegno ed orientamento del caregiver o della rete familiare, affiancamento e tutoraggio del lavoro privato di cura;
- f) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- g) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite dall'Assistente sociale del Piano di Zona e concordate con l'utente.

Modalità di erogazione

La prestazione può essere erogata tramite appalto/concessione, e/o attraverso l'erogazione di Voucher a cura dei Servizi Sociali.

Ammissione

1. L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione, su apposito modulo, di una istanza dell'interessato o dei familiari, oppure a seguito segnalazione scritta di Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione da parte dell'interessato. L'ammissione all'intervento avviene con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

2. Il servizio potrà essere attivato sino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento al relativo stanziamento di bilancio.

3. La proposta di ammissione al contributo economico è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Priorità d'accesso

1. I tempi di presa in carico vengono definiti in base all'assetto operativo del servizio e alla valutazione delle priorità d'accesso che, in sede di prima applicazione, vengono così definite:

- a) grado di autonomia ed autosufficienza;
- b) presenza di una rete familiare (persona sola, familiari lontani, familiari vicini, familiari conviventi);
- c) presenza di personale di cura privato;
- d) possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di personale di cura privato;
- e) condizione economica: ISEE.

2. Nel caso in cui il numero dei richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità delle ore di servizio disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei suindicati criteri di priorità, situazione e alla verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;

Procedura per l'ammissione

1. La procedura per l'ammissione al Servizio si articola come di seguito specificato:

- a) visita domiciliare dell'Assistente Sociale finalizzata alla prima valutazione della situazione e alla verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
- b) compilazione della scheda personale da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato/i;
- c) comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota oraria di contribuzione spettante;
- d) avvio del servizio;
- e) fase di osservazione svolta dall'Ausiliaria Socio-Assistenziale;

Funzionamento del servizio

1. Per il funzionamento e la gestione del servizio è necessario prevedere:

- a) il monitoraggio della situazione;
- b) l'indizione di riunioni periodiche di verifica con gli operatori socioassistenziali coinvolti nel progetto d'assistenza alla persona;
- c) la predisposizione di una scheda mensile di rilevazione del numero d'ore lavorate e del tipo di prestazioni erogate all'utente, nonché ogni altro strumento professionale ritenuto idoneo (diario, ecc.).

Durata delle prestazioni

1. Le prestazioni del servizio d'assistenza domiciliare sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente; qualora le condizioni, che avevano determinato l'ammissione al servizio siano superate, si procede alla sospensione delle prestazioni, concordando con l'utente le modalità di cessazione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E., di cui all'allegata Tabella 3, che potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

4. In casi eccezionali per particolari situazioni problematiche, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o, in caso di più accessi al giorno, la riduzione del costo del servizio usufruito.

Sospensioni e dimissioni

1. L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio;

- b) rinuncia scritta da parte dell'utente e/o dei suoi familiari e/o del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - c) impossibilità del personale impiegato a realizzare l'intervento a causa di reiterati impedimenti o rifiuti da parte dell'utente stesso e/o dei familiari e/o di altre persone presenti, nonché la messa in atto di comportamenti o atteggiamenti lesivi verso gli operatori impiegati;
 - d) ricovero temporaneo in strutture residenziali;
 - e) mancato pagamento delle quote di partecipazione al servizio per 3 mesi.
2. Per le situazioni di cui alle lettere a) b) c) all'atto di sospensione corrisponde anche la dimissione dal servizio, per il caso di cui alla lettera d) in assenza di ripristino degli interventi entro 3 mesi successivi all'avvenuta sospensione, si procederà d'ufficio alla dimissione dal servizio.

Diritti e doveri dell'utenza

1. Per un migliore svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:
- a. confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo;
 - b. avvertire l'Assistente Sociale o, in mancanza della sua presenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
 - c. non richiedere al personale prestazioni fuori dell'orario di lavoro, né prestazioni non previste dal contratto;
 - d. non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio. L'utente nulla deve al servizio e al personale a lui preposto, se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, quando prevista.
2. Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto, devono essere presentati per iscritto e indirizzati all'Assistente Sociale.

Diritti e doveri dell'assistente domiciliare

1. L'Assistente Domiciliare deve attenersi a quanto segue:
- a. tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta all'utente;
 - b. avvertire l'assistente sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;
 - c. non trasportare l'utente con il proprio mezzo, né in forma gratuita, né a pagamento, salvo che i rischi per le persone trasportate siano coperti da apposita polizza assicurativa e l'operatore sia debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
 - d. non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni d'emergenza, che dovranno essere comunicate tempestivamente all'Assistente Sociale;
 - e. mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (s'intende il non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione);
 - f. partecipare alle riunioni periodiche del servizio, finalizzate alla programmazione e alla verifica del lavoro svolto.

Assessore ai Servizi alla Persona

La proposta di ammissione è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato o delegato del Sindaco, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

L'ammontare, la tipologia, le modalità, la durata del contributo e le modalità di erogazione vengono indicati nella determinazione del Responsabile del Servizio

4. Interventi di assistenza educativa scolastica a favore di alunni con disabilità

Descrizione del servizio

1. Una reale integrazione dei minori con disabilità e/o difficoltà di apprendimento e/o di relazione all'interno del contesto scolastico può avvenire solo individuando il modo migliore per sostenere alunni e insegnanti nel difficile processo dell'inserimento e della socializzazione.

2. La modalità più efficace è quella di avere un approccio personalizzato per offrire a tutti l'opportunità di essere sostenuti secondo i propri bisogni. Il progetto di assistenza educativa scolastica nell'ambito delle competenze e finalità istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative dello Stato e della Regione Lombardia (in applicazione della Legge 104/92) si prefigge di:

- favorire la piena attuazione del diritto allo studio
- realizzare interventi atti a prevenire processi di emarginazione
- favorire, attraverso le opportune strategie educative e didattiche, la condivisione delle diverse esperienze formative in modo che tutti gli alunni ne possano beneficiare
- promuovere una cultura dell'accoglienza e dell'accettazione della diversità

3. Obiettivo degli interventi educativi è quello di favorire il massimo grado di autonomia e la comunicazione personale, migliorare l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica dei bambini in situazione di handicap e/o con difficoltà di apprendimento e/o di relazione derivanti da una condizione di particolare disagio socio-ambientale, anche mediante:

- la promozione dell'autostima attraverso sentimenti positivi di successo;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle attitudini e delle abilità di ciascun alunno;
- la valorizzazione dei diversi linguaggi espressivi;
- la promozione del successo formativo volta alla prevenzione dell'abbandono scolastico in cicli scolastici successivi;

4. L'aiuto educativo va sempre inteso come "intervento con un tempo specifico di realizzazione" in quanto utile a promuovere e facilitare la maggior autonomia di tutti i soggetti coinvolti e delle loro relazioni.

5. L' Aiuto Educativo si costituisce come un intervento specifico di particolare intensità, pertanto da ipotizzarsi solo a seguito di altre soluzioni già tentate all'interno del contesto classe e condivise con l'Equipe socio-psico-pedagogica.

Destinatari

Il servizio è rivolto ad alunni disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel comune;
- b) possesso di un certificato in cui sia riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92, o averne inoltrato richiesta;
- c) possesso di una certificazione rilasciata dallo specialista (del centro di riabilitazione e/o dell'U.O.N.P.I.A., e/o della neuropsichiatria dei centri di riabilitazione accreditati), dalla quale emerga che l'alunno necessita di intervento di supporto socio-assistenziale-educativo.

E' comunque facoltà del Comune valutare la concessione della risorsa anche in attesa della suddetta certificazione, con particolare attenzione per le situazioni di minori per i quali è necessario uno specifico percorso educativo.

Valutazione del bisogno e attivazione del servizio

1. Gli alunni destinatari degli interventi verranno individuati prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base delle richieste presentate ai Servizi Sociali Comunali dalle Scuole del Territorio, opportunamente valutate dagli operatori preposti, di concerto con le Direzioni Scolastiche.

2. Ciascun intervento di Assistenza Educativa Scolastica prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti (gruppo di progetto):

- Referente del comune
- Dirigente scolastico
- Insegnante di classe ed insegnante di sostegno (se presente in classe)
- Educatore professionale

- La famiglia dell'alunno.

3. La famiglia sarà pertanto interlocutore attivo nella condivisione del progetto di aiuto educativo del figlio. Oltre ad autorizzarne la richiesta da parte della Scuola, contribuirà alla definizione del progetto medesimo ed alla realizzazione, nelle modalità ritenute più opportune.

4. Il gruppo concorderà dei momenti di verifica durante l'anno per il monitoraggio del progetto.

Modalità di accesso

Per accedere al servizio è necessario che la scuola presenti richiesta al Comune di residenza dell'alunno preferibilmente entro il 30 Giugno di ciascun anno per l'anno scolastico successivo; è facoltà del Comune valutare l'eventuale concessione della risorsa per richieste inoltrate successivamente alla suddetta data.

La domanda di cui al punto 1, sottoscritta dal genitore e/o da persona esercente la potestà, deve essere correlata dai seguenti documenti:

a) Diagnosi funzionale;

b) Certificazione della commissione istituita presso l'Agenzia Tutela Salute (ATS) territorialmente competente, o documentazione specialistica redatta da un servizio di neuropsichiatria (pubblica o privata);

c) Eventuale riconoscimento legge 104/ con specifiche;

Interruzione del servizio

1. Il servizio di AES viene interrotto qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- conclusione del ciclo scolastico di competenza comunale;
- raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Progetto;
- trasferimento del minore in altro Comune;
- variazione dei bisogni e/o delle condizioni rilevate al momento dell'ammissione;
- richiesta esplicita e motivata da parte dei genitori.

Partecipazione al costo

Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

Assessore ai Servizi alla Persona

La proposta di ammissione è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato o delegato del Sindaco, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Ammissione all'intervento

1. L'ammissione all'intervento avviene con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

2. L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposita determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, previa verifica del permanere dei requisiti socioeconomici previsti dal presente regolamento.

3. Sia l'ammissione che il diniego all'integrazione della retta devono essere comunicati per iscritto al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. L'utente in caso di diniego può richiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni.

5. Servizio di refezione scolastica

Descrizione del servizio

1. Il Comune fornisce il servizio mensa scolastica presso la Scuola d'Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado presenti sul territorio Comunale che vengono appaltati a Ditte specializzate nel settore.

Finalità

1. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.
2. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Modalità di accesso e di erogazione

1. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico avvalendosi dell'apposito modello, in dotazione all'ufficio o attraverso procedura telematica.
2. Il Responsabile del Servizio compie l'istruttoria e quantifica la tariffa da porre a carico dell'utente.
3. È possibile, per questi servizi, il riconoscimento di benefici economici mediante l'accesso in maniera agevolata attraverso l'abbattimento delle relative tariffe esclusivamente a favore dei residenti nel Comune e frequentanti le locali scuole.
4. La proposta di ammissione al contributo economico è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Compartecipazione al costo del servizio

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. di cui all'allegata Tabella 3, che potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
2. Non saranno ammesse richieste di riduzione del costo del servizio, in corso d'anno scolastico, fatta eccezione per casi particolari supportati da apposita relazione dell'assistente sociale. In tal caso coloro che presenteranno l'istanza di riduzione in corso d'anno, dovranno accedere al servizio con corresponsione del buono pasto, fino alla determinazione del diritto o meno alla riduzione da parte del Responsabile del Servizio, senza possibilità di rimborso dei pasti usufruiti e l'eventuale agevolazione avrà decorrenza dall'assunzione del provvedimento amministrativo rilasciato sulla base della relazione sociale, da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Assessore ai Servizi alla Persona

La proposta di ammissione è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato o delegato del Sindaco, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Ammissione all'intervento

1. L'ammissione all'intervento avviene con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento. L'intervento ha durata annuale.
2. Sia l'ammissione che il diniego all'integrazione della retta devono essere comunicati per iscritto al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. L'utente in caso di diniego può richiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni.

6. Servizio di trasporto scolastico

Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola d'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado.

2. E' possibile, per questi servizi, il riconoscimento di benefici economici mediante l'accesso in maniera agevolata attraverso l'abbattimento delle relative tariffe esclusivamente a favore dei residenti nel territorio e frequentanti la Scuola d'Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado presenti sul territorio Comunale.

Modalità di accesso e di erogazione

1. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico avvalendosi dell'apposito modello, in dotazione all'ufficio o attraverso procedura telematica.

2. Il Responsabile del Servizio compie l'istruttoria e quantifica la tariffa da pone a carico dell'utente.

3. Non saranno ammesse richieste di riduzione del costo del servizio, in corso d'anno scolastico, fatta eccezione per casi particolari supportati da apposita relazione dell'assistente sociale e con provvedimento da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. La proposta di ammissione al contributo economico è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Compartecipazione al costo del servizio

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. di cui all'allegata Tabella 3, che potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Assessore ai Servizi alla Persona

La proposta di ammissione è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato o delegato del Sindaco, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Ammissione all'intervento

1. L'ammissione all'intervento avviene con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento. L'intervento ha durata annuale.

2. Sia l'ammissione che il diniego all'integrazione della retta devono essere comunicati per iscritto al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. L'utente in caso di diniego può richiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni.

7. Inserimento di minori in strutture residenziali

Definizione e obiettivi

Il Comune, nell'ambito degli interventi di tutela, qualora la famiglia, nonostante siano stati disposti altri interventi di sostegno e di aiuto, non sia comunque in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei minori, può prevedere l'inserimento in strutture residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è:

- garantire al minore un contesto di protezione e di cura, che gli consenta di proseguire nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine;
- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;
- recuperare e rafforzare, ove possibile, le competenze genitoriali della famiglia.

Le tipologie di strutture residenziali attualmente previste sono le seguenti:

- Comunità educativa: Struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.
- Comunità familiare: Struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.
- Alloggi per l'autonomia: Abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

Nel caso di minori con problematiche psichiche rilevanti l'inserimento in comunità terapeutica è definito dall'Azienda di Tutela della Salute (ATS) e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) su proposta della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA).

Destinatari e requisiti di accesso

Sono individuati quali destinatari dell'intervento minori (o maggiorenni fino a 21 anni in prosieguo amministrativo) che necessitano di interventi assistenziali ed educativi per i quali si rende necessario l'inserimento in strutture residenziali in particolare:

- a) minori con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza;
- b) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- c) minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- d) minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune, salvo il caso di minori non accompagnati.

Valutazione

La valutazione delle situazioni viene effettuata tenendo in considerazione:

- la valutazione sociale;
- eventuali dispositivi emanati dall'Autorità Giudiziaria.

Nelle situazioni di tutela minorile ove minori e famiglie presentino una situazione di multi problematicità, ed occorra una valutazione pluri professionale che coinvolga specialisti di più Enti (Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, servizio Dipendenze, Consultori Familiari, ...), è coinvolta l'Equipe Territoriale di Valutazione Integrata Minori (ETIM).

Attivazione dell'intervento

L'inserimento di un minore in comunità di accoglienza avviene in una di queste situazioni:

- a) presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che disponga tale intervento;

b) presenza di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile, che autorizzi l'allontanamento d'urgenza;

c) necessità di collocamento di minori non accompagnati.

L'assistente sociale predispone il Progetto Quadro (strumento introdotto da Regione Lombardia per la definizione degli obiettivi e degli interventi personalizzati a favore del minore).

In coerenza con quanto previsto dal Progetto Quadro, la comunità di accoglienza predispone il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) concordato con i Servizi Sociali comunali. Il monitoraggio del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) è effettuato periodicamente.

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e periodicamente aggiornato, anche al fine di concordare con gli interessati le eventuali modifiche.

Interruzione dell'intervento

L'inserimento in struttura residenziale può essere interrotto nei seguenti casi:

- rientro nella famiglia di origine
- affidamento familiare
- adozione
- autonomia a seguito di raggiungimento della maggiore età/scadenza del prosieguo amministrativo (massimo 21 anni)

Pagamento delle rette

Le rette per l'inserimento dei minori in strutture residenziali sono a totale carico del Comune di residenza del minore e dei genitori titolari della potestà, al momento dell'avvio dell'intervento. Nel caso in cui i genitori siano residenti in due Comuni differenti, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia, il costo è suddiviso al 50% tra i due Comuni.

Allegato 3
Tabella Fasce ISEE

Contributo economico

FASCE ISEE	CONTRIBUTO
Fino a 3.000	Fino a €. 400,00
Da 3001 a 5000	Fino a €. 300,00
Da 5.001 a 8.600	Fino a €. 200,00
Oltre 8.600	€. 0

Contributo massimo €. 1.500,00

Sostegno economico a parziale copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura residenziale

La misura del concorso del Comune nel pagamento della retta (quota sociale) è individuata nella differenza tra il costo della retta e i redditi disponibili dell'assistito, considerate anche:

- le disponibilità mobiliari e immobiliari dell'utente
- l'eventuale compartecipazione alle spese da parte dei parenti
- i rimborsi IRPEF (730) relativi alle spese di ricovero dell'anziano indipendentemente dal familiare che lo percepisce
- ulteriori benefici di natura economica percepiti dall'anziano

garantendo comunque il mantenimento da parte dell'utente di una quota/importo del reddito disponibile / patrimonio mobiliare posseduto, nei limiti massimi di € 50,00 mensili, salvo diversa proposta dell'Assistente sociale.

Il Comune, in presenza di beni mobili e di beni immobili non adibiti ad abitazione di persone del medesimo nucleo familiare, sottoscriverà con l'utente (e la rete familiare di supporto se presente) accordi finalizzati a provvedere all'alienazione o locazione degli stessi utilizzando gli introiti per il pagamento della retta, e per restituire al Comune quanto anticipato a titolo di integrazione retta.

La quota massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta (intesa esclusivamente per la quota socio assistenziale) e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente.

L'intervento economico ha di norma carattere continuativo e si attua mediante il pagamento delle fatture emesse dalla struttura protetta in nome del beneficiario, sino a concorrenza dell'importo risultante dal procedimento istruttorio o mediante erogazione diretta del contributo al soggetto ricoverato o ad altra persona che provveda ai pagamenti.

Inserimento di minori in strutture residenziali

Le rette per l'inserimento dei minori in strutture residenziali sono a totale carico del Comune di residenza del minore e dei genitori, al momento dell'avvio dell'intervento. Nel caso in cui i genitori siano residenti in due Comuni differenti, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia, il costo è suddiviso al 50% tra i due Comuni.

Servizio di assistenza domiciliare – SAD

FASCE ISEE	Carico utente	Carico Comune
€ 0,00 - € 3.000,00	0%	100%
€ 3.000,01 - € 6.000,00	10%	90%
€ 6.000,01 - € 9.000,00	20%	80%
€ 9.000,01 - € 12.000,00	30%	70%
Oltre € 12.000,01	100%	0%

Servizio di refezione scolastica

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. di cui al seguente prospetto:

FASCE ISEE	1° Figlio	2° Figlio	3° Figlio
	Riduzione	Riduzione	Riduzione
€ 0,00 - € 3.000,00	70%	70%	100%
€ 3.000,01 - € 5.000,00	50%	50%	50%
€ 5.000,01 - € 8.600,00	20%	20%	20%
Oltre € 8.600,01	0%	0%	0%

Servizio di trasporto scolastico

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. di cui al seguente prospetto:

FASCE ISEE	1° Figlio	2° Figlio	3° Figlio
	Riduzione	Riduzione	Riduzione
€ 0,00 - € 3.000,00	70%	70%	100%
€ 3.000,01 - € 5.000,00	50%	50%	50%
€ 5.000,01 - € 8.600,00	20%	20%	20%
Oltre € 8.600,01	0%	0%	0%